



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

Allegato all'Ordinanza n° **65/2021 del 09/08/2021**

Articolo 1

Orario di lavoro

Ai fini delle prestazioni e delle tariffe, ad eccezione di quelle ex art. 6.2, l'orario di lavoro dei rimorchiatori viene suddiviso come segue:

1.1 Lavoro feriale

- | | |
|--------------------------------|--|
| a) <u>ordinario</u> | dalle ore 06:01 alle ore 20:00 da lunedì al venerdì; |
| b) <u>ordinario del sabato</u> | dalle ore 06:01 alle ore 20:00 del sabato; |
| c) <u>straordinario</u> | dalle ore 00:01 alle ore 06:00 e dalle ore 20:01 alle ore 24:00 di tutti i giorni. |

1.2 Lavoro festivo

- | | |
|-------------------------|--|
| a) <u>ordinario</u> | dalle ore 06:01 alle ore 20:00; |
| b) <u>straordinario</u> | dalle ore 00:01 alle ore 06:00 e dalle ore 20:01 alle ore 24:00. |

Articolo 2

Prestazioni dei rimorchiatori – Compensi e durata

La prestazione resa da ciascun rimorchiatore nel porto e nella rada di Ravenna viene compensata con la “**tariffa base**” e le “**maggiorazioni**” indicate negli articoli seguenti.

I tempi di durata della prestazione vengono conteggiati dal momento in cui il rimorchiatore si presenta sottobordo alla nave a quello in cui viene lasciato libero.

Articolo 3

Tariffa base per il rimorchio

3.1 Prestazioni nell'ambito portuale

Le “tariffe base” per il rimorchio di navi in arrivo o in partenza agli/dagli ormeggi ubicati in porto o per il movimento dall'uno all'altro dei predetti ormeggi, che includono anche la fornitura del cavo di rimorchio da parte del rimorchiatore, a totale carico di quest'ultimo, senza alcuna maggiorazione della tariffa base per le navi di qualsiasi tonnellaggio, sono le seguenti:

3.1.1 Tariffa per navi sino a 12.500 GT (non comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art 7.1)

da GT	a GT	€
0	1.000	377,20
1.001	2.000	555,83
2.001	3.000	712,47
3.001	4.000	858,12
4.001	5.000	983,86
5.001	7.500	1281,92
7.501	10.000	1545,45
10.001	12.500	1779,10

3.1.2 Tariffa per navi oltre 12.500 GT (comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art. 7.1)

da GT	a GT	€
12.501	15.000	2388,90
15.001	17.500	2609,46
17.501	20.000	2808,01
20.001	25.000	3054,77
25.001	Per ogni 5.000 di GT o frazione	75,44

3.1.3 Tariffa per navi portacontenitori sino a 12.500 GT (non comprensiva della maggiorazione di cui al successivo art 7.1)

da GT	a GT	€
0	1.000	339,47
1.001	2.000	500,32
2.001	3.000	641,23
3.001	4.000	772,71
4.001	5.000	885,37
5.001	7.500	1154,10
7.501	10.000	1390,90
10.001	12.500	1600,98

3.1.4 Tariffa per navi portacontenitori oltre 12.500 GT (comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art. 7.1)

da GT	a GT	€
12.501	15.000	2150,01
15.001	17.500	2348,04
17.501	20.000	2527,20
20.001	25.000	2748,81
25.001	Per ogni 5.000 di GT o frazione	67,58

3.2 Prestazioni in rada

La “tariffa base” per il rimorchio di navi in arrivo o in partenza agli/dagli ormeggi esterni al porto (terminali in rada) o per movimenti fra il porto e la rada da oltre 2 (due) miglia dall’imboccatura delle dighe foranee - che includono anche la fornitura del cavo di rimorchio da parte del rimorchiatore, a totale carico di quest’ultimo, senza alcuna maggiorazione della tariffa base per le navi di qualsiasi tonnellaggio – è la seguente:

3.2.1 Tariffa per navi sino a 12.500 GT (non comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art 7.1):

da GT	a GT	€
0	1.000	443,19
1.001	2.000	663,75
2.001	3.000	854,98
3.001	4.000	1014,24
4.001	5.000	1157,25
5.001	7.500	1460,06
7.501	10.000	1730,38
10.001	12.500	1965,09

3.2.2 Tariffa per navi oltre 12.500 GT (comprensiva delle maggiorazioni di cui al successivo art. 7.1)

da GT	a GT	€
12.501	15.000	2795,97
15.001	17.500	3037,48
17.501	20.000	3260,64
20.001	25.000	3560,32
25.001	30.000	3816,49
30.001	Per ogni 5.000 di GT o frazione	123,13

Nel caso in cui una prestazione di cui al presente articolo – punti 3.1.1, 3.1.3 e 3.2.1 (Navi sino a 12.500 GT) – è resa in due fasce orarie contigue, come indicate all'art.1, si applica la tariffa prevista per la fascia oraria in cui ha inizio la prestazione medesima.

Articolo 4

Tariffa base per prestazioni particolari

Nel caso in cui la prestazione dei rimorchiatori viene svolta nelle condizioni appresso indicate la “tariffa base” è quella stabilita nel precedente articolo 3, maggiorata della percentuale indicata a fianco di ciascun caso:

- 4.1 + 30% Rimorchio di nave con apparato motore inattivo.
- 4.2 + 15% Rimorchio di nave che procede a marcia indietro, con apparati di propulsione in funzione e per un tratto superiore a 1.000 metri (solo nel porto canale e sulla sola tariffa relativa ai rimorchiatori che effettuano la prestazione con cavo voltato).

Articolo 5

Tariffa base per prestazioni varie

5.1 Fornitura di energia elettrica o di aria compressa:

- per la prima ora.....€ 467,30
- per ogni ora successiva o frazione di ora.....€ 351,51

5.2 Assistenza a navi ormeggiate in porto per esigenze di sicurezza, su ordine dell'Autorità Marittima o a richiesta degli interessati: € 174,97 per ogni ora o frazione di ora (negli orari 08:01 – 17:00, da lunedì a venerdì). Per le prestazioni rese a navi alla fonda fuori dal porto canale: maggiorazione del 50%.

Articolo 6

Tariffa base per mancata prestazione

Per rimorchiatori **richiesti ma non impiegati** per cause non imputabili agli stessi:

6.1 Se i rimorchiatori sono giunti sul posto indicato nella richiesta, la tariffa è:

- nell'ambito portuale:.....€ 288,67
- in rada (fuori le dighe foranee):.....€ 478,31

6.2 Se i rimorchiatori (escluso quello di guardia) sono richiesti per orario diverso da quello ordinario feriale di cui all'art. 1.1) lettera a) e non vengono disdetti prima delle ore 15.00 dei giorni feriali da lunedì a venerdì, o entro le ore 10.00 del sabato e dei giorni festivi, si applica la tariffa di cui al precedente n. 1 senza altre maggiorazioni.

Articolo 7

Maggiorazioni della tariffa base

7.1 Fuori dell'orario normale e feriale di lavoro, la “tariffa base”, prevista nei precedenti art. 3 - punti 3.1.1, 3.1.3 e 3.2.1 (Navi sino a 12.500 GT) - art. 4 e art. 6, viene maggiorata delle percentuali di seguito indicate:

- lavoro ordinario del sabato 26%
- lavoro straordinario feriale 35%
- lavoro ordinario festivo 35%

- lavoro straordinario festivo 80%.

7.2 Per quanto concerne le prestazioni di cui all'articolo 5.2 (Assistenza a navi ormeggiate in porto per esigenze di sicurezza su ordine dell'Autorità Marittima o a richiesta degli interessati), le medesime sono soggette alle seguenti maggiorazioni:

- 50% per **straordinario feriale**: lavoro svolto dalle ore 00:01 alle ore 08:00 e dalle ore 17:01 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali;
- 100% per **straordinario festivo**: lavoro svolto dalle ore 00:01 alle ore 08:00 e dalle ore 17:01 alle ore 24.00 di tutti i giorni festivi;
- 40% per **lavoro ordinario del sabato**: svolto dalle ore 08:01 alle ore 17:00;
- 50% per **lavoro ordinario festivo**: dalle ore 08:01 alle ore 17:00.

Articolo 8

Maggiorazione per ritardato pagamento

Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni ivi inclusi i supplementi previsti dalla presente Ordinanza, qualora non siano saldate entro trenta giorni a partire dalla data di emissione della fattura, danno diritto all'addebito, a carico del destinatario delle prestazioni, di una maggiorazione per ritardato pagamento da computarsi nella misura del 0,8%, con decorrenza dalla data di emissione della fattura stessa per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento stesso.

Articolo 9

Prestazioni non contemplate dalla tariffa

Per le prestazioni richieste ai rimorchiatori e non contemplate dalle presenti tariffe, le parti devono accordarsi per il compenso forfettario prima dell'inizio della prestazione.

Articolo 10

Calcolo della stazza lorda internazionale (GT)

La stazza lorda internazionale (GT) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa, sarà desunta:

- 10.1 Per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;
- 10.2 Per le navi non munite di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha allo scopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = K 1 \times V$$

dove $V = 2,832 \times \text{Volume Lordo totale in Tonn.}$

dove $K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$

qualora non fosse possibile applicare tale formula, per la mancanza dei dati in essa contenuti, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO che, sia pure in maniera più approssimativa della precedente, consente il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi sprovviste di certificato di Stazza Internazionale:

$$GT = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H;$

$L =$ lunghezza in metri risultante dal Certificato di Bordo Libero;

- B = larghezza massima fuori ossatura in metri pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave (anche dal Capacity Plan);
- H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
- a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a
Fino a 400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000 ed oltre	0,28

Articolo 11

Calcolo della stazza lorda per convogli

Il calcolo della stazza lorda per i convogli è data dalla sommatoria delle stazze lorde dei singoli elementi costituenti il convoglio stesso ovvero, per i mezzi nautici non in possesso del certificato di stazza lorda internazionale, dalla sommatoria delle stazze lorde dei singoli elementi costituenti il convoglio stesso calcolate con le modalità alternative di cui al precedente articolo 10.2.

Articolo 12

Correzione calcolo stazza lorda internazionale (GT) per navi traghetto

Per la commisurazione delle tariffe dei servizi di rimorchio per NAVI TRAGHETTO il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dalla applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 10.2 va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI **0,69**

Passenger RO/RO Cargo Ferries

TRAGHETTI MERCI **0,85**

RO/RO Cargo – General Cargo

RO/RO Cargo – Container Ship

RO/RO Cargo Ferries

RO/RO Cargo Vehicles Carrier

Ravenna, 09/08/2021

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Giuseppe SCIARRONE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Art.21